

## □ **Mozione n. 275**

*presentata in data 17 luglio 2017*

a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Volpini, Marconi, Zaffiri, Leonardi, Carloni, Pergolesi, Maggi, Bissoni, Giancarli, Micucci, Rapa, Talè, Marcozzi, Celani, Urbinati, Busilacchi

**“Richiesta al Governo Italiano di giungere in tempi rapidissimi, e senza soluzione di continuità dei lavori parlamentari, all’approvazione in Italia della figura del caregiver facendo proprio il DdL 2128 del Senato “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”**”

### L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

#### PREMESSO CHE:

- con il termine *caregiver* familiare si designa colui che volontariamente e gratuitamente si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza a causa di severe disabilità. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito e volontario, in funzione di legami affettivi.;

#### CONSIDERATO CHE:

- prendersi cura di un proprio familiare è una scelta d’amore che deve essere valorizzata e sostenuta dallo Stato. Il *caregiver* familiare nei casi di maggior impegno assistenziale deve farsi carico dell’organizzazione delle cure e dell’assistenza; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibili ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare, per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare, il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi, possibili problemi economici, frustrazione;
- senza il lavoro svolto dai *caregiver* familiari in forma gratuita, il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato;
- è opportuno e necessario riconoscere ai *caregiver* familiari una condizione giuridica di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici ma ancor meglio se corrispondente alla posizione lavorativa di cui godono i caregiver che sono riusciti a mantenere la loro posizione lavorativa;

#### OSSERVATO CHE:

- queste persone vivono in una condizione di abnegazione quasi totale, che compromette i loro diritti umani fondamentali: quelli alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale e che l’impegno costante del *caregiver* familiare prolungato nel tempo può mettere a dura prova l’equilibrio psicofisico del prestatore di cure ma anche dell’intero nucleo familiare in cui è inserito;
- drammaticamente secondo quanto emerso dalle ricerche condotte su questo delicato tema, i *caregiver* familiari, logorati da un carico assistenziale senza pari, sono stati costretti nel 66 per cento a lasciare del tutto il lavoro e nel 10 per cento dei casi a chiedere il *part-time* o il telelavoro.

#### LETTO CHE:

- il Premio Nobel 2009 per la medicina, Elizabeth Blackburn, ha dimostrato che i *caregiver* familiari hanno una aspettativa di vita fino a 17 anni inferiore alla media della popolazione.

#### PRESO ATTO CHE:

- che le legislazioni di molti Paesi europei prevedono specifiche tutele per i caregiver familiari, tra le quali supporti di vacanza assistenziali, benefici economici e contributi previdenziali, come avviene in Francia, Spagna e Gran Bretagna, ma anche in Polonia, Romania, Bulgaria e Grecia.;

#### APPURATO CHE:

- al Senato, in data 5 Novembre 2015 è stato presentato il disegno di legge 2128/XVII, finalizzato a riconoscere e a tutelare il lavoro svolto dai caregiver familiari e a riconoscerne il valore sociale ed economico per la collettività;
- tale disegno di legge, a prima firmataria la senatrice Bignami, al 24 gennaio 2017, è stato firmato da 94 Senatori della Repubblica, afferenti ad una gran quantità di partiti e gruppi politici a dimostrare l'importante trasversalità senza bandiere di questo DdL;

#### ACCERTATO CHE:

- la centralità della famiglia nella cura della malattia risulta essere un dato consolidato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, si ritiene opportuno e necessario riconoscere ai *caregiver* familiari una condizione giuridica di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici, come si debba, inoltre, tener conto del riconoscimento delle competenze lavorative acquisite in ambito informale riconosciute dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento formale e informale del 20 dicembre 2012

#### EVIDENZIATO CHE:

- che in Italia manca una piena coscienza e un'adeguata tutela per queste figure, anche se come sancito dall'articolo 35 della nostra Carta costituzionale: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» e come stabilito dalla sentenza n. 28 del 1995 della Corte costituzionale, che afferma: «il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme» e ancora «l'articolo 230-*bis* del codice civile che, apportando una specifica garanzia al familiare che, lavorando nell'ambito della famiglia o nell'impresa familiare, presta in modo continuativo la sua attività, mostra di considerare in linea di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato nell'impresa»;
- che con sentenza di Corte Costituzionale n.275/2016 è stato sancito che non è possibile che «ogni diritto, anche quelli incompressibili, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili»;

#### APPOGGIA

formalmente la suddetta iniziativa parlamentare, confermata da Senatori di tutti gli schieramenti politici, in quanto i diritti incompressibili succitati non hanno colore politico ma in uno Stato civile necessitano di risposte politiche atte a garantire a tutti eguali diritti e pari opportunità e dà piena e formale adesione e sostegno alla predetta iniziativa legislativa;

#### SOLLECITA

un tempestivo iter parlamentare della suddetta proposta per giungere, in tempi brevi, ad una sua auspicabile approvazione;

## IMPEGNA

Il Presidente della Giunta regionale ad intervenire presso i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e presso il Governo nazionale affinché:

- sia data immediata definizione all'iter legislativo delle questioni innanzi rappresentate;
- la questione sia portata in discussione alla prossima convocazione della Conferenza Stato-regioni per una sua urgente approvazione.